

## Lavori “Usuranti” - Art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 67/2011

a) **Lavoratori impegnati in “mansioni particolarmente usuranti”**, come individuate dal D.M. 19 maggio 1999 (c.d. Decreto Salvi). Tali mansioni, più in particolare, sono relative alle seguenti attività:

- lavori in galleria, cava o in miniera;
- lavori nelle cave;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature;
- lavorazione del vetro cavo;
- lavori espletati in spazi ristretti;
- lavori di asportazione dell’amianto.

b) **Lavoratori notturni**, considerati come tali, ai soli fini dell’accesso al beneficio previdenziale in oggetto, nella duplice fattispecie di:

- 1) **Lavoratori a turni**, che prestano la loro attività tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per almeno 6 ore e per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 a 64;
- 2) **Lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino**, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;

c) **Lavoratori impegnati all'interno di un processo produttivo in serie** (addetti alla c.d. “linea catena”), alle dipendenze di imprese classificabili, ai fini INAIL, in talune voci di tariffa espressamente indicate in allegato al decreto stesso<sup>1</sup>.

Tali attività, per il cui svolgimento “*si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 del codice civile*”, devono essere retribuite nella forma del cottimo obbligatorio; ne deriva che la portata applicativa del beneficio previdenziale in argomento deve ritenersi, per tali fattispecie, estremamente limitata;

d) **Conducenti di veicoli** di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo.

---

<sup>1</sup> Tali attività sono riferite alle voci di tariffa n.1462 (Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti); n. 2197 (Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.); n. 6322 (Macchine per cucire e macchine rimagliatrici |per uso industriale e domestico), n. 6411 (Costruzione di autoveicoli e di rimorchi); n. 6581 (Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento); n. 6582 (Elettrodomestici); n. 6590 (Altri strumenti ed apparecchi); n. 8210 (Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc); n. 8230 (Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo).